

**LA SENTENZA CONTRADA  
ED I SUOI EFFETTI SULL'ORDINAMENTO ITALIANO:  
DOPPIO VULNUS ALLA LEGALITÀ PENALE? (\*)**

di Adelmo Manna

**Abstract.** Una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo nel noto caso *Contrada c. Italia* ripropone la delicata tematica del c.d. concorso esterno. Nel presente contributo si analizza tale pronuncia, attraverso una preliminare ricostruzione storica degli orientamenti delle Sezioni Unite penali che hanno connotato tale fenomeno giuridico, per poi fare il punto sui possibili effetti della sentenza Cedu sul diritto penale italiano.

SOMMARIO 1. Le Sezioni Unite sul c.d. concorso esterno. Una ricognizione. – 2. L'affaire *Contrada c. Italia*: i possibili effetti sul diritto penale italiano. – 3. I progetti di riforma all'esame del Parlamento.

**1. Le Sezioni Unite sul c.d. concorso esterno. Una ricognizione.**

È opportuno iniziare questa delicata tematica con uno sguardo di carattere storico. Come il collega Costantino Visconti ha scritto nel suo volume sulla contiguità alla mafia<sup>1</sup> in realtà il concorso esterno integra un fenomeno giuridico. Costituisce un fenomeno giuridico e non, invece, un reato a sé stante. È il frutto, infatti, com'è noto, del combinato disposto fra l'art. 110 c.p. ed i reati associativi che poi possono essere gli artt. 74 (legge dei stupefacenti), 416 e 416 bis c.p., e pare che sussistano anche taluni recentissimi orientamenti che configurano il concorso esterno persino in reati contro la pubblica amministrazione, cioè, appunto, la corruzione.

Quindi è una *vis expansiva*, risale infatti il primo embrione di concorso esterno, a due sentenze del 1875, nei confronti di associazioni per delinquere -prima denominate associazioni di malfattori, così chiamata perché venivano mutate dal codice penale Napoleone del 1810- ove la Corte di Cassazione individuò questo fenomeno del concorrente esterno<sup>2</sup>, che poi ha trovato successive e numerose applicazioni. Ciò che, tuttavia, vogliamo sottolineare è che, in realtà, il nostro codice penale prevede già alcune ipotesi di concorso esterno come fattispecie criminose a sé stanti. Quello che oggi noi definiamo concorso esterno, già esisteva quindi nel codice penale del 1930. Ci

---

(\*) Testo, con l'aggiunta delle note, della Relazione al Convegno Nazionale dell'UCPI su: «*Il principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria*», Prato, 22 aprile 2016 (atti in corso di pubbl.).

<sup>1</sup> VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003.

<sup>2</sup> VISCONTI, *op. cit.*, 43 ss., con ivi i necessari riferimenti giurisprudenziali e dottrinari dell'epoca.

riferiamo alla fattispecie di «assistenza agli associati» nei reati contro l'ordine pubblico, dove sta anche il 416 bis del codice penale, e, ancor prima, nei reati contro la personalità interna dello Stato<sup>3</sup>. Chiunque può commettere tali reati, al di fuori del concorso necessario nel reato associativo o del favoreggiamento, da lì si capisce come il concorso esterno colma una «zona grigia», che sta fra la partecipazione nel reato associativo, da un lato, ed il favoreggiamento dall'altro. «Dà asilo o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione» (e qui si capisce che la fattispecie è stata rinnovata in base alle nuove conoscenze tecnologiche<sup>4</sup>), «a taluno delle persone che partecipano all'associazione» e altrettanto dicasi dell'altra norma che troviamo nell'ambito dei reati contro la personalità interna dello Stato. Anche per quanto riguarda l'art. 307 c.p., «assistenza ai partecipi di cospirazione, o di banda armata» il modello è infatti assolutamente analogo a quello dell'art. 418 c.p..

Bisogna quindi porsi un primo problema: se il legislatore ha tipizzato, nel codice penale del 1930, ipotesi particolari di concorso esterno, era legittimata la giurisprudenza -attraverso il combinato disposto dell'art. 110 c.p. e di una delle norme sui reati associativi, già indicate prima, a “creare” una figura generale di concorso esterno, oppure la “creazione” di questa figura generale di concorso esterno, che, ovviamente, «supera» queste ipotesi tipizzate dal legislatore- si pone in linea di collisione con il principio di stretta legalità?<sup>5</sup>

Ora, pur considerando la risposta che ha sempre dato la giurisprudenza, cioè che sussiste una base legale del concorso esterno, risposta, a nostro avviso, da rispettare anche in quanto risposta magistratuale ai massimi vertici, è però alquanto «scontato» sostenere che sussista una base legale. Bisogna, infatti, verificare che tipo di base legale sia, perché, se andiamo ad individuare il contenuto dell'art. 110 c.p., capiamo che cosa significhi questo punto di vista, e, soprattutto, perché la giurisprudenza ha utilizzato gli artt. 110 e 416 bis c.p..

Sia consentito, al proposito, ricordare come il compianto maestro dello scrivente, il Prof. Giuliano Vassalli<sup>6</sup>, in uno dei suoi ultimi scritti, sottolineasse che l'art.110 c.p. appare come una delle norme più sospette di illegittimità costituzionale dell'intero codice penale: questo per due ragioni fondamentali. Prima di tutto, perché l'art. 110 c.p. parifica tutti i concorrenti, cioè il legislatore con tale articolo utilizza una concezione unitaria del concorso di persone nel reato e non, invece, ricorre a concezioni differenziate, per cui sul punto era molto più garantista il codice Zanardelli, dove si distingueva già a livello di tipo legale quello che è l'autore, distinto dal coautore, dal

---

<sup>3</sup> MANNA, *L'ammissibilità di un c.d. concorso esterno nei reati associativi tra esigenze di politica criminale e principio di legalità*, in RIDPP, 1994, 1187 ss..

<sup>4</sup> Ex art. 1, comma 5 bis, della L. 15 dicembre 2001, n. 438.

<sup>5</sup> MANNA, *op.loc.ult.cit.*

<sup>6</sup> VASSALLI G., *Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna*, in PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale*, Milano, 2006, quivi 170 ss.; nonché, più specificamente, sul concorso di persone nel reato, ID, *Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato*, in DOLCINI-PALIERO (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, II, 1939 ss..

complice, dal semplice partecipe, dall'istigatore e dal determinatore, quindi ognuno con una sua «tipizzazione legislativa» e con un indipendente carico sanzionatorio, così infatti operava il codice penale del 1889. È ovvio che tra coautore e complice la differenza era molto sottile, quindi ciò provocava notevoli contrasti a livello giurisprudenziale e ciò dimostra perché il codice penale del '30 ha utilizzato invece la norma dell'art. 110, anche onde evitare queste oscillazioni giurisprudenziali. Non vi è, però, solo questo problema: l'art. 110 c.p., a ben considerare, proprio perché parifica tutti i concorrenti, è una norma dal contenuto vuoto, perché stabilisce solo che le pene sono uguali per tutti i concorrenti, quindi è una norma che va benissimo per quanto riguarda una figura generale di concorso esterno, senza tipizzazioni ci possiamo infatti far rientrare tutte le possibili ipotesi. Questo rende comprensibile il motivo per cui vi siano state ben quattro sentenze delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nell'arco di appena dieci anni. Com'è, infatti, noto, quando si presenta un contrasto a livello giurisprudenziale, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione è obbligato comunque ad inviare gli atti alle Sezioni Unite Penali, perché eliminino il contrasto, o, se la questione è particolarmente importante, come, ad esempio, nel caso Andreotti, ove, non a caso, si cambiò l'imputazione da concorso esterno a partecipazione nel reato associativo perché i giudici del Tribunale di Palermo si erano resi conto che la giurisprudenza di allora era contraria al concorso esterno proprio perché lo riteneva in linea di collisione col principio di stretta legalità<sup>7</sup>.

Quattro sentenze delle SS.UU. Penali perché quando arriva, nel 1995, la prima sentenza, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era divisa in due, alcune ritenevano ammissibile il concorso esterno ed altre no<sup>8</sup>.

La sentenza Demitry afferma come si può utilizzare il concorso esterno se l'organizzazione criminale è in crisi, cioè in uno stato di «fibrillazione» -evidentemente perché le organizzazioni criminali erano allora in un delicato passaggio, dalla «mafia stragista» corleonese alla «mafia imprenditoriale» di Bernardo Provenzano, per ciò ci si riferisce a questo periodo di «fibrillazione», ma questa tesi non poteva funzionare perché il concorso esterno dell'avvocato, del commercialista, del magistrato, del politico e così via, può essere utile anche se l'organizzazione criminale è *in bonis*, per cui non è ragionevole limitarlo alla c.d. fibrillazione.

Permane questo contrasto perché alcuni settori della Corte di Cassazione si allineano ed altri no, continuando a negare la possibilità di un concorso esterno, per cui si giunge alla seconda sentenza delle SS. UU. Penali, quella «Carnevale»<sup>9</sup>. Nell'ambito della Carnevale si supera, infatti, il discorso della «fibrillazione», tuttavia il limite è quello del dolo, perché si ritiene che il dolo del concorrente esterno sostanzialmente si appiattisca su quello del partecipe, perché comporta la coscienza e volontà di fornire un contributo duraturo all'associazione, ma un contributo duraturo lo fornirà il partecipe, non certo il concorrente esterno, che, invece, per definizione, non può che

---

<sup>7</sup> Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, 3ª, Padova, 2015, 548 ss..

<sup>8</sup> Cass. Pen., SS. UU., 5.10.1995, Demitry, in *FI*, II, 1995, 422 ss..

<sup>9</sup> Cass. Pen., SS. UU., 30.10.2002, Carnevale, in *FI*, 2003, II, 453 ss..

recare un contributo occasionale, ed ecco perché si è giunti, in un primo momento alla sentenza Mannino I10 e, soprattutto, alla Mannino II.

La c.d. Mannino II11, è stata giustamente ricordata in questa sede dall'Avv. Roberto Tricoli, Presidente dell'Osservatorio della Corte costituzionale dell'UCPI, è una sentenza, il cui relatore era l'attuale Primo Presidente della Cassazione, il Cons. Giovanni Canzio, che ha utilizzato il modello della sentenza "Franzese" e lo ha applicato al concorrente esterno, solo che in questa maniera, è una sentenza sicuramente garantista che applica il nesso di causalità e quindi dà un giudizio ex post, però il nesso di causalità materiale, come giustamente in chiave critica ha sostenuto il collega Giovanni Fiandaca<sup>12</sup>, come si pone con gli eventi che sono considerati la "conservazione" ed il "rafforzamento" dell'organizzazione criminale? Non c'è dubbio, infatti, che non si tratta eventi in senso naturalistico, perché non comportano una modificazione del mondo esteriore, sono invece eventi in senso giuridico. V'è quindi seriamente da domandarsi come si faccia ad applicare un nesso di causalità materiale ad eventi in senso giuridico.

Nella «Franzese»<sup>13</sup> il discorso ermeneutico reggeva, perché gli eventi riguardavano la vita e l'integrità fisica, ma nel concorso esterno attengono all'ordine pubblico, per cui una sentenza «trattato», o sistematica, come la Franzese, estesa oltre i suoi «confini naturali», mostra tutti i suoi limiti.

## 2. L' *affaire Contrada c. Italia*: i possibili effetti sul diritto penale italiano.

Uno dei c.d. casi "difficili" della giurisprudenza comunitaria, che tuttavia ha contribuito a «smuovere le acque» in una materia che sembrava *ius receptum*, riguarda la recente sentenza *Contrada c. Italia* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>14</sup>, che infatti ha già suscitato un'immediata e giustificata eco<sup>15</sup>. Ciò, a nostro avviso, non tanto in rapporto alla sentenza stessa ed ai suoi enunciati, quanto in relazione agli effetti

<sup>10</sup> Cass. Pen., 27.9.1995, Mannino (I), in *CP*, 1996, 1087, con nota di AMODIO.

<sup>11</sup> Cass. Pen., 12.7.2003, Mannino (II), in *FI*, 2000, 80 ss..

<sup>12</sup> FIANDACA, [Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica](#), in *questa Rivista*, 17 marzo 2012.

<sup>13</sup> Su tale sentenza del 2002 delle SS. UU. Penali, sia consentito il rinvio a MANNA, *Corso etc., cit.*, 277 ss..

<sup>14</sup> *Affaire Contrada c. Italia* (N. 3), Requête n. 66655/13, arrêt del 14 aprile 2015. Il governo italiano ha chiesto che l'*affaire* fosse rinviato alla Grande Camera a norma dell'art. 43 della Convenzione, ma la richiesta è stata rigettata il 14 settembre 2015.

<sup>15</sup> Cfr., ad es., CIVELLO CONIGLIARO, [La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso](#), in *questa Rivista*, 4 maggio 2015; DI GIOVINE, [Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russel e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale](#), in *questa Rivista*, 12 giugno 2015; GIORDANO S., *Il "concorso esterno" al vaglio della Corte EDU: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia*, in *Arch. pen.*, 2015, 1 ss.; MAIELLO, *La Consulta e la Corte EDU attestano la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *DPP*, 2015, 1019; MARINO, [La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?](#), in *questa Rivista*, 3 luglio 2015; PULITANÒ, [Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge](#), in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trimestrale*, 2/2015.

della sentenza della Corte EDU sul diritto penale italiano<sup>16</sup>. Orbene, per verificare gli effetti sul diritto penale nazionale del caso concreto, è opportuno premettere che con la sentenza in esame della Corte EDU lo Stato italiano è stato condannato per violazione dell'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che stabilisce, come è noto, la *prevedibilità* delle decisioni giudiziarie, principio strettamente collegato con quello di legalità. In estrema sintesi, osserva la Corte EDU, che la condanna di Contrada per concorso esterno di tipo mafioso, per fatti commessi tra il 1979 ed il 1988, viola il principio della «*prevedibilità della decisione giudiziaria*», in quanto il diritto vivente non si sarebbe ancora cristallizzato attraverso le ben note sentenze della Cassazione a Sezioni Unite penali che datano dal 1995 sino al 2005<sup>17</sup>.

In tal modo la Corte Europea mostra chiaramente di *privilegiare il diritto vivente sul diritto scritto*, ciò che ormai avviene sempre più sovente, ma si comprende agevolmente il senso della sentenza medesima perché va da sé che, se la tematica, essenzialmente di *creation prétorienne*, ancora non si era cristallizzata con l'intervento delle Sezioni Unite penali, certamente non poteva dirsi la tematica stessa "prevedibile" a livello giudiziario, visto che deriva dal combinato disposto fra l'art. 110 del codice penale e le forme di associazione per delinquere come l'art. 416, 416 *bis*, c.p., l'art. 74 della legge sugli stupefacenti e, di recente, come abbiamo già in precedenza accennato, sembra anche il concorso esterno nel reato di corruzione.

Sul punto sono necessari tuttavia alcuni chiarimenti: in primo luogo, se in linea di principio è comprensibile come la CEDU, in ordine al principio della "prevedibilità" della decisione giudiziaria, richieda almeno il consolidarsi del diritto vivente, attraverso l'intervento delle SS. UU. Penali, non tiene, però, nel dovuto conto che nemmeno tali plurimi interventi sul tema hanno, a ben considerare, realizzato appieno tale principio, a causa della loro diversità e della circostanza per cui, essendo noi inseriti in un regime giurisprudenziale di carattere continentale, non applichiamo in sede penale la regola della vincolatività del precedente giurisprudenziale<sup>18</sup>.

In secondo luogo, se è vero che il concorso esterno possiede comunque una sua base normativa, che è quella appena indicata, va tuttavia rilevato come nell'ordinamento esistano, come ricordato *in apicibus*, già fattispecie incriminatrici assimilabili al c.d. concorso esterno, ovverosia quelle relative alla "assistenza agli associati" previste sia nei delitti contro la personalità interna dello Stato, che persino nei reati contro l'ordine pubblico. Da ciò ne consegue, a nostro avviso, come la creazione di una ipotesi generale di concorso esterno, non prevista *espressamente* dal

---

<sup>16</sup> Su tale particolare prospettiva cfr. PALAZZO F., *La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità*, in *DPP*, 2015, 1061 ss.; nonché DE FRANCESCO G.A., *Brevi spunti sul caso Contrada*, in *CP*, 2016, 12 ss.; dello stesso, più in generale, v. anche ID., *Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo problematico*, in *ibid*, 85 ss..

<sup>17</sup> Trattasi della sentenza della Cass. SS. UU. Penali, 27 settembre 1995, Mannino (I), *cit.*; Cass. SS. UU. Penali, 5 ottobre 1995, Demitry, *cit.*; Cass. SS. UU. Penali, 30 ottobre 2002, Carnevale, *cit.*; nonché Cass. SS. UU. Penali, 12 luglio 2005, Mannino (II), *cit.*.

<sup>18</sup> CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 1999.

legislatore e che travalica le ipotesi specifiche già previste da quest'ultimo, rischia inevitabilmente di porsi in linea conflittuale con il principio di stretta legalità<sup>19</sup>. Va, infatti, ulteriormente ribadito che una voce autorevole della dottrina del calibro del compianto Giuliano Vassalli, ha, nell'ambito dei suoi ultimi scritti, chiaramente affermato come lo stesso art. 110 del codice penale sia una delle norme più sospette di illegittimità costituzionale, non solo perché parifica tutti i concorrenti e quindi si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, ma anche, e conseguentemente, perché non tipizza le condotte concorsuali, con ciò risultando un vero e proprio "contenitore vuoto", in contrasto con il principio di determinatezza e/o precisione<sup>20</sup>.

Ciò nonostante, l'atteggiamento di qualificata dottrina italiana circa gli effetti della sentenza *Contrada*, appare, francamente, riduttiva, in quanto ritiene esperibili, per quanto riguarda i "fratelli" di *Contrada*, già coperti da giudicato, nell'immediato l'incidente di esecuzione e, più in generale, il ricorso al *rimedio* dell'errore su legge penale, evidentemente scusabile, perché inevitabile, a causa del mancato assestamento definitivo da parte della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto<sup>21</sup>.

Va, tuttavia, rilevato come in dottrina proprio in rapporto agli effetti della sentenza 364/1988 della Corte costituzionale, si sia acutamente rilevato come il far valere l'*error iuris* potrebbe risultare una più comoda e percorribile alternativa, che potrebbe "nascondere", però, vizi di più rilevante portata a livello costituzionale quale, soprattutto, l'eventuale *vulnus* al principio di stretta legalità<sup>22</sup>.

Pur tuttavia si replica, a questo riguardo, come il parametro relativo alla indeterminatezza, secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è sinonimo di "ininterpretabilità", per cui non si può certo affermare che non sia in generale "interpretabile" il concorso esterno e, in particolare, il discusso art. 110 del codice penale<sup>23</sup>, soprattutto se ci si basa, come attualmente avviene, sul c.d. diritto vivente, nonostante le «oscillazioni» anche nel supremo consesso.

Tale orientamento della Corte costituzionale, a nostro giudizio e, quindi, anche l'*opinio doctorum*, non tengono però nel dovuto conto un altro aspetto che risulta rilevante, *ex art. 25*, comma 2, della Costituzione. Per intenderlo, dobbiamo partire da una conclusione cui forse troppo affrettatamente è giunta la dottrina e la giurisprudenza, cioè a dire l'ammissibilità di un concorso eventuale nei reati a concorso necessario. Ragionando, infatti, in tale senso, proprio a causa dei vizi già riscontrati in rapporto all'art. 110 del codice penale, ne consegue pianamente come, al pari dell'art. 113<sup>24</sup>, la norma in oggetto non posseda soltanto una funzione di

<sup>19</sup> Sia consentito sul punto, per maggiori approfondimenti, il rinvio a MANNA, *L'ammissibilità di un c.d. concorso esterno etc.*, *loc.ult.cit.*.

<sup>20</sup> VASSALLI G., *Giurisprudenza costituzionale etc.*, *cit.*.

<sup>21</sup> Così, in particolare, PALAZZO, *op. cit.*, 1066-1067; nonché DE FRANCESCO G.A., *op. cit.*, 13 ss. e, spec., 17-18.

<sup>22</sup> STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *RIDPP*, 1988, 1313 ss.

<sup>23</sup> PALAZZO, *op. cit.*, 1065, e, in giurisprudenza, Corte cost., 18 dicembre 2003, 13 gennaio 2004, n. 5, in *CP*, 2004, 1541; Corte cost., 3 luglio 2008, 1 agosto 2008, n. 327, in *DPP*, 2008, 1381.

<sup>24</sup> Interpretato infatti, sulle orme di GALLO MARC., *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, 7 ss., dalla SEVERINO-DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988, spec. 90

disciplina, bensì una “funzione autonoma di incriminazione”, che provoca inevitabilmente il ricorso alla “fattispecie concreta”, per riempire di contenuto l’art. 110, così però con il rischio di far diventare penalmente rilevanti fatti che altrimenti ne sarebbero privi, oppure che sarebbero tali, ma ad altro fine, il che avviene, per esempio, quando la giurisprudenza considera come condotta di concorso esterno quello che, magari, riveste il ruolo di c.d. «reato-scopo».

In tale prospettiva siamo dell’avviso, quindi, che la questione andrebbe rivista anche sotto il profilo del rapporto con l’art. 25, comma 2, della Costituzione, ma ci sia consentito nutrire qualche dubbio sul fatto che una tale questione possa essere ritenuta non manifestamente infondata da parte di un giudice penale, proprio a causa del fenomeno, ben noto, della c.d. “perenne emergenza”<sup>25</sup>, che spesso consiglia l’autorità giudiziaria di risolvere *al proprio interno* le questioni di carattere interpretativo, senza, cioè, dover chiedere il vaglio della Corte costituzionale.

### 3. I progetti di riforma all’esame del Parlamento.

Concludiamo con i progetti di riforma: ve ne sono ben due attualmente all’esame del Parlamento<sup>26</sup>, per cui la pur discussa -soprattutto nella sua portata, dalla giurisprudenza italiana intesa in senso riduttivo- sentenza Contrada ha “attivato” però persino il legislatore, un «sogno» che durava almeno da vent’anni.

Tali progetti di legge non brillano, tuttavia, per originalità, perché ricalcano in sostanza la c.d. Mannino II, costruendo così il “reato” di concorso esterno come reato di danno, con tutte le problematiche a livello probatorio che, come abbiamo in precedenza ricordato, questo orientamento comporta.

Sarebbe stata, invece, preferibile la soluzione prefigurata a suo tempo dalla «Commissione Fiandaca»<sup>27</sup>, che invece aveva ipotizzato un reato di pericolo, sul modello dello scambio elettorale politico-mafioso.

Il concorso esterno, in tale ultima prospettiva, sussisterebbe in un rapporto sinallagmatico di carattere illecito ove il mafioso offre la protezione, evidentemente, e l’avvocato, il magistrato, il politico, il commercialista e così via, offrono un «abuso» dell’ambito del loro pubblico ufficio o nell’ambito delle rispettive professioni.

Trattasi, quindi, in realtà, di uno «scambio di favori» fra questi soggetti, tant’è che, se il legislatore non complicasse nel modo che è stato disposto con la recente

---

ss., come una norma che riveste anche una funzione autonoma incriminatrice; per una fondata critica a tale impostazione, cfr., però, nella manualistica, in particolare, FIANDACA-MUSCO, *Parte generale*, 7<sup>a</sup>, Bologna, 2014, 607 ss. e, spec., 611.

<sup>25</sup> MOCCIA, *La perenne emergenza-Tendenze autoritarie nel sistema penale*, 2<sup>a</sup>, Napoli, 2000.

<sup>26</sup> Cfr., in argomento, D’ASCOLA, *A che punto è la riforma del “concorso esterno”?*, in *Gli Oratori del Giorno*, 2015, marzo, 11 ss..

<sup>27</sup> In argomento, sia di nuovo consentito il rinvio a MANNA, *Corso, etc. cit.*, 556-557; sul caso Contrada, v. ora, più ampiamente, DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2016, 346 ss., che giunge ad analoghe conclusioni.

riforma dell'art. 416 *ter* c.p., per cui diventa estremamente problematica la prova dello scambio elettorale politico-mafioso, soprattutto a livello di dolo, e lo avesse, invece, limitato oltre che al denaro, anche all'altra utilità, forse non c'era bisogno di continuare a «spremerci le meningi» sul c.d. concorso esterno.